

MOZIONE

- TARIFFE PROFESSIONALI FORENSI -

I sottoscritti delegati dell'Ordine di Roma visto:

- considerato il ritardo con cui sta procedendo la discussione al Parlamento sul testo della Riforma dell'Ordinamento Forense;

- tenuto conto dell'urgenza di adeguare la normativa in tema di tariffe professionali forensi di cui al D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248 del 4.8.2006, visto:

- che tale normativa, volta al rilancio economico, allo sviluppo, alla crescita, alla promozione della concorrenza e della competitività in conformità ai principi comunitari, è risultata del tutto inadeguata a tal fine, ma soprattutto la sua applicazione non ha prodotto alcun risultato utile né per il cittadino-consumatore, né per coloro che svolgono "attività libere professionali e intellettuali" e che l'abolizione della tariffa minima non ha comportato per cittadino-consumatore maggiori garanzie e possibilità né di avere una prestazione meno costosa, né di averla di una qualità migliore;

- che i giovani professionisti, che secondo il legislatore avrebbero dovuto avere maggiori possibilità di acquisire clientela, hanno visto immutato il precedente scenario;

- che gli unici a trarre vantaggi, peraltro consistenti, dalla predetta normativa sono stati i c.d. "clienti forti" (banche, imprese assicuratrici, medie e grandi società); questi ultimi, che già prima di tale decreto imponevano ai propri professionisti di lavorare ai minimi di tariffa, hanno stabilito, unilateralmente, compensi molto più bassi per i professionisti di loro fiducia che non hanno potuto, nella maggior parte dei casi, far altro che accettare, a scapito della dignità professionale, tali compensi, per evitare la "fine" della loro attività;

- che è evidente, quindi, come vi sia la necessità di modificare la norma in argomento in modo da limitare l'esclusione dei minimi tariffari e permettere l'applicazione del cd. "patto di quota lite" alle sole ipotesi di rapporto tra professionista e cittadino consumatore;

sollecitano ed invitano l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine territoriali a promuovere nelle apposite sedi parlamentari e governative la seguente proposta di modifica della predetta normativa.

In particolare:

- all'art. 2 della l. 248 del 4.8.2006 "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali", dopo le parole: "*con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali*" è aggiunta la seguente frase: "**con esclusione della professione di avvocato**".

Il testo dell'art. 2 della l. 248 del 4.8.2006 sarà dunque il seguente:

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, **con esclusione della professione di avvocato.**

In subordine:

- all'art. 2, comma 1 a), della l. 248 del 4.8.2006 "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali", dopo le parole: "raggiungimento degli obiettivi perseguiti" è aggiunta la seguente frase: "**nei soli rapporti tra libero professionista e persona fisica, mentre i rapporti professionali tra libero professionista e soggetti diversi dalle persone fisiche rimarranno regolati dalle tariffe professionali in vigore, con divieto di deroga ai minimi tariffari e divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti**".

Il testo dell'art. 2 della l. 248 del 4.8.2006 sarà dunque il seguente:

Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti **nei soli rapporti tra libero professionista e persona fisica, mentre i rapporti professionali tra libero professionista e soggetti diversi dalle persone fisiche rimarranno regolati dalle tariffe professionali in vigore, con divieto di deroga ai minimi tariffari e divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.**